



Regione Lombardia

Allegato 1 alla DGR n.

LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19- ANNO 2021

Art. 1

Finalità

La Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono gli Ambiti, i Comuni, le istituzioni e i soggetti territoriali diversi, in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell'abitazione in locazione e il contenimento dell'emergenza abitativa, anche in relazione all'emergenza sanitaria COVID 19.

Art.2

Risorse e termine per l'utilizzo delle risorse

1. Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano ad € 4.000.000,00. Il termine per l'utilizzo di tutte le risorse di cui al presente articolo è il 31 dicembre 2021.

2. I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l'attuazione degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi FSA/FSGDE, Reddito di autonomia DEVONO trasferirle agli enti capofila degli Ambiti, per la realizzazione delle attività di cui all'art.3, comma 1, mantenendo in capo al Comune la rendicontazione sull'uso delle risorse a Regione Lombardia.

3. Gli Enti capofila degli Ambiti che hanno a disposizione risorse residue degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa 2017 (DGR 6465/2017), 2018 (DGR 606/2018), 2019 (DGR 2065/2019) e 2020 (DGR 3008/2020, 3222/2020 e 3664/2020) possono utilizzarle secondo le modalità previste dal successivo art. 3, entro la data di scadenza del presente provvedimento, oppure continuare ad utilizzarle per le iniziative previste dai rispettivi provvedimenti. Tali risorse possono essere utilizzate anche al fine di favorire i piani di mobilità delle famiglie in relazione all'attuazione di Accordi di Programma o nell'ambito di azioni concordate con la Prefettura.

4. Le risorse possono anche essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti inevase, approvate con i requisiti previsti dalla DGR XI/3008/2020 DGR XI/3222/2020 e DGR 3664/2020, previa verifica del permanere dei requisiti dei destinatari, come previsti dall'art.6 c.1.

5. Qualora le risorse di cui al presente articolo non siano utilizzate entro il limite indicato al punto 1, Regione valuterà eventuale revoca delle risorse non impiegate.

Art. 3

Obiettivi

1. Obiettivo di Regione Lombardia è sostenere iniziative finalizzate al **mantenimento dell'abitazione** in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell'anno 2021, attraverso l'attuazione di una MISURA UNICA.

La misura unica è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”.

2. Ulteriore obiettivo è finanziare una misura complementare, finalizzata al **contenimento dell'emergenza** abitativa per iniziative presentate dagli Ambiti sul tema della locazione, in linea con le finalità del presente provvedimento.

Art. 4

Soggetti attuatori e beneficiari

Soggetti attuatori delle iniziative sono i 90 capofila degli Ambiti territoriali (o in alternativa un altro Comune di ambito indicato a tale scopo, o altro ente strumentale). I beneficiari dei contributi sono elencati nell'Allegato 2 della presente DGR denominato “Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate”. Il Comune di Milano può mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per l'attivazione di politiche anche sul territorio della Città Metropolitana, in coerenza con le finalità delle presenti Linee guida.

Art. 5

Caratteristiche dell'iniziativa

MISURA UNICA - Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità.

Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto.

La misura va gestita tramite bandi o avvisi pubblici che potranno essere a scadenza o a sportello, a seconda del fabbisogno. L'assegnazione dei contributi deve avvenire esclusivamente in esito a manifestazioni ad evidenza pubblica, anche con modalità semplificata, *on line*, avvalendosi dell'istituto della autocertificazione. È possibile stabilire graduatorie sovracomunali.

MISURA COMPLEMENTARE - Misura aggiuntiva di libera progettualità degli Ambiti

All'attuazione di questa misura FACOLTATIVA può essere destinato un massimo del 40% delle risorse assegnate all'Ambito.

Attività previste: finanziamento di una misura aggiuntiva di libera progettualità degli Ambiti, per le finalità di cui al punto 1, che possa introdurre anche contaminazioni con misure già in atto. Ogni Ambito può progettare la misura in base alle proprie specificità locali e ai diversi bisogni territoriali rilevati.

L'erogazione del contributo deve sempre avvenire al proprietario. Sono esclusi gli interventi che assegnano contributi direttamente agli inquilini.

Sono esclusi interventi che riguardino alloggi rientranti nei Servizi Abitativi Pubblici.

L'attivazione è subordinata alla comunicazione a Regione dell'avvio della misura, entro il 31 luglio 2021. Il *format* per la comunicazione verrà approvato con il decreto di erogazione delle risorse.

Art. 6

Destinatari della Misura Unica

1. I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:

- a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- c. avere un ISEE max fino a € 26.000,00; i Comuni possono ridurre il valore del requisito ISEE sulla base di specifiche esigenze territoriali.
- d. avere la residenza in un alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

2. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del posto di lavoro
- consistente riduzione dell'orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è rilevabile dall'ISEE CORRENTE ¹)
- mancato rinnovo dei contratti a termine
- cessazione di attività libero-professionali
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

3. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019. I destinatari del presente provvedimento possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B.

I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere sulle DGR 3008, 3222, 3664 del 2020, a seguito di domanda presentata nel 2020,

I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza. Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.

4. I soggetti attuatori potranno ulteriormente definire i requisiti **puntualmente nei singoli provvedimenti**, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche, nel rispetto dei criteri e dei massimali stabiliti dal presente provvedimento.

Art. 6 bis

Destinatari della Misura Complementare

I nuclei familiari supportati attraverso questa misura devono appartenere a specifiche categorie così definite:

- nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili;
- nuclei familiari con alloggio all'asta;
- nuclei familiari morosi incolpevoli sottoposti a procedura di sfratto in qualunque fase del procedimento;

¹ L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'ISEE ordinario.

- nuclei familiari morosi incolpevoli già sfrattati e/o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione abitativa stabile.

I destinatari devono possedere come requisito di accesso un ISEE max fino a € 26.000,00.

Art. 7

Impegni dei soggetti attuatori

1. I Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad attuare l'azione di cui ai precedenti articoli anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici e soggetti istituzionali del territorio, Associazioni, ed enti del terzo settore) o attraverso propri enti o organismi strumentali.

2. I Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad affiancare i nuclei familiari beneficiari, anche attraverso l'assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l'uscita dalle situazioni di disagio.

3. Potrà essere utilizzato un massimo del 10% dello stanziamento per Ambito per garantire la gestione della misura.

Per l'ammissibilità delle spese di gestione, si segnalano titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ spese per il personale non dipendente dal Comune, incaricato per gestire queste misure;
- ✓ spese per accompagnamento nuclei familiari in disagio abitativo;
- ✓ spese per l'organizzazione di servizi/sportelli dedicati alle politiche abitative
- ✓ spese di pubblicità delle misure;
- ✓ spese di cancelleria.

Sono escluse le utenze e le spese per il personale già dipendente del Comune o del Capofila.

Art. 8

Riparto, trasferimento e monitoraggio delle risorse

1. Le risorse assegnate sono indicate nell'Allegato 2 della DGR "Elenco degli ambiti e definizione delle risorse assegnate" e saranno liquidate con successivo decreto dirigenziale.

2. Non è obbligatorio il co-finanziamento da parte degli Ambiti territoriali. Tuttavia, gli stanziamenti possono essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.

3. La Struttura della DG Casa e Housing Sociale monitora l'avanzamento e lo stato di attuazione delle misure, anche qualitativo. I Capofila dovranno a tal fine produrre rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse utilizzate.

Art. 9

Trattamento dati

I dati raccolti dalla competente struttura della DG Casa e Housing Sociale per le finalità di monitoraggio sono in forma anonima e saranno trattati in maniera aggregata.

Art. 10

Tempi di attuazione

Entro 31 luglio 2021: attivazione da parte dell'Ambito della **misura unica**, attraverso bando pubblico, e contestuale invio alla Regione della comunicazione di avvio tramite pec; eventuale attivazione della **misura complementare** e comunicazione di avvio, tramite compilazione di apposito *format* da inviare via pec.

Entro 30 novembre 2021: invio prima rendicontazione dello stato di attuazione delle misure da parte dei Piani di Zona a Regione Lombardia;

Entro 31 maggio 2022: rendicontazione finale sull'uso delle risorse.

Art. 11***Utilizzo del Logo di Regione Lombardia***

I bandi pubblici, le manifestazioni di interesse, manifesti, locandine e materiale informativo, nonché le comunicazioni ai beneficiari di concessione dei contributi, erogati ai sensi del presente provvedimento, dovranno riportare il logo di Regione Lombardia, nella fascia alta del format, a sinistra.

Art. 12***Controlli***

1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le presenti Linee Guida.

Art. 13***Controlli in loco***

Oltre alle verifiche amministrative sui contributi erogati dai Capofila, è facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, in ogni fase di attività prevista nelle Linee guida, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

Ove opportuno Regione si riserva la facoltà di richiedere ai Capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i Comuni sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati di volta in volta dagli uffici regionali.

Art. 14***Informazioni***

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida i Comuni possono inviare una mail a:

lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it

laura_berardino@regione.lombardia.it

emanuele_busconi@regione.lombardia.it